

VERBALE DI ACCORDO

Oggi, 14 dicembre 2017, presso lo Studio Cattarin & Associati di Treviso, in Via Marzabotto n. 3,

si sono incontrati:

- La Società **COFILOC S.P.A.**, C.F. e P.I. 01152330260, con sede legale in Olmi di San Biagio di Callalta (TV), Via Postumia Ovest n. 101, rappresentata dalla Sig.ra Scabello Daniela, nella sua qualità di Procuratrice Speciale;
- La Società **EURONOL S.R.L.**, C.F. e P.I. 02463220232, con sede legale in San Martino Buon Albergo (VR), Viale del lavoro n. 19/C, rappresentata dal Sig. Buso Carlo, nella sua qualità di Legale Rappresentante;

entrambe assistite dal Consulente del Lavoro Dott. Squarzone Livio;

- Le Organizzazioni Sindacali della **FILCAMS CGIL Veneto**, nella persona della Sig.ra Grigolato Margherita, della **FISASCAT CISL Veneto**, nella persona del Sig. Dorella Edoardo, della **UILTuCS UIL Provinciale di Treviso**, nella persona del Sig. Roncato Andrea, in rappresentanza dei lavoratori, tutti con delega nazionale agli atti,

a seguito dell'attivazione della procedura, di cui all'art. 47 comma 1° della L. n. 428/90, avvenuta con lettera del 01 dicembre 2017, con riferimento all'atto di "fusione per incorporazione d'azienda" della Società EURONOL S.R.L., esercente attività di noleggio macchine per l'edilizia, nella Società COFILOC S.P.A., esercitante la medesima attività,

per procedere

alla formalizzazione delle intese di cui sopra, per le quali necessitano degli accordi sindacali previsti dall'art. 47 Legge 428/90.

Le Parti confermano che la Società COFILOC S.P.A., con sede legale in Olmi di San Biagio di Callalta (TV), Via Postumia Ovest n. 101, incorporerà, in relazione a quanto previsto dall'art. 47 della legge n. 428/1990, la Società EURONOL S.R.L., a far data dal 1° gennaio 2018, e che il personale occupato nella sede di quest'ultima, sita in San Martino Buon Albergo (VR), Viale del lavoro n. 19/C e nella filiale di Bussolengo (VR) - località Cà di Capri, n. 106F, come da allegato elenco che fa parte integrante del presente accordo, è composto da un totale di 19 dipendenti (1 dirigente, 9 impiegati e 9 operai).

Le Parti si danno atto che il rapporto con tutto il personale occupato presso le citate sedi di EURONOL S.R.L. proseguirà, ai sensi dell'art. 2112 C.C. così come innovato dall'art. 47 della legge n. 428/1990, senza alcuna soluzione di continuità con la Società incorporante e convengono che verrà mantenuto il trattamento economico e normativo già acquisito dai dipendenti nel corso del precedente rapporto di lavoro nonché l'anzianità pregressa.

Le Parti concordano, pertanto, che, ai dipendenti trasferiti, per un totale di n. 19 unità, verranno conservate le condizioni retributive e normative complessivamente pari a quelle già in vigore presso la Società EURONOL S.R.L. (vigente CCNL Terziario ConfCommercio).

Inoltre, per gli istituti contrattuali maturati e maturandi (tredicesima, quattordicesima, ferie, permessi, Trattamento di Fine Rapporto) e non liquidati dalla Società EURONOL S.R.L., si procederà al trasferimento degli stessi alla Società COFILOC S.P.A.

Con la sottoscrizione del presente verbale di accordo le Parti si danno reciprocamente atto dell'avvenuto esperimento della procedura di cui all'art. 47, comma 2°, della L. n. 428/90.

Letto, confermato e sottoscritto anche agli effetti di quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 2113 C.C.

EURONOL S.R.L.

COFILOC S.P.A.

Dott. Livio Squarzoni

FILCAMS CGIL Veneto

FISASCAT CI8L Veneto

UILTuCS UIL Provinciale di Treviso